


Pirola
Pennuto
Zei
& Associati
studio di consulenza
tributaria e legale

COMPLIANCE

NEWSLETTER / MAGGIO 2019



🌐 PIROLAPENNUTOZEI.IT
f [PIROLAPENNUTOZEI & ASSOCIATI](#)
🐦 [@STUDIO_PIROLA](#)
in [PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI](#)

NORMATIVA

1.1.....	4
In vigore la nuova Direttiva UE su frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti	
1.2.....	4
Le frodi sportive entrano nel catalogo dei reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001	
1.3.....	5
Modifiche alla normativa in materia di voto di scambio	
1.4.....	6
Lo "sblocca cantieri" modifica l'art. 2477 del codice civile: nuove soglie dimensionali per la nomina dell'organo di controllo	

PRASSI

2.1.....	7
Privacy: firmato un protocollo di intesa tra Garante e Procura di Vasto	
2.2.....	7
A.N.A.C. e IVASS aderiscono al Protocollo d'intesa per la definizione di strategie di appalto congiunte	
2.3.....	8
"Sblocca cantieri": le criticità segnalate dall'ANAC	

GIURISPRUDENZA

3.1	9
Tribunale di Trani: ammissibile la costituzione di parte civile nei processi ex D.Lgs. 231/2001	
3.2	9
Infortuni: il datore di lavoro non risponde se non è a conoscenza di prassi aziendali incaute	
3.3	10
Infortuni sul lavoro: la responsabilità della ditta appaltatrice	
3.4	11
Caporalato e amministrazione giudiziaria dell'impresa	

NORMATIVA

1.1

In vigore la nuova Direttiva UE su frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti

Il 31 maggio scorso è entrata in vigore la Direttiva UE 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

Il legislatore Europeo ha valutato tali condotte come una minaccia alla sicurezza dal momento che rappresentano fonti di entrate per la criminalità organizzata e, quindi, rendono possibili altre attività criminali come il terrorismo, il traffico di droga e la tratta di esseri umani. Pertanto, ha richiesto agli Stati Membri di adottare misure volte a far sì che l'utilizzazione fraudolenta di strumenti di pagamento materiali e immateriali diversi dai contanti ottenuti illecitamente e la frode connessa ai sistemi di informazione siano punibili come reato.

A tal fine, ha previsto che vengano adottate sanzioni sia a carico delle persone fisiche, sia a carico delle persone giuridiche, laddove i sopracitati reati siano commessi a vantaggio degli enti *"da qualsiasi persona che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organismo della persona giuridica e che occupi una posizione preminente"* in seno ad essa.

Gli enti, inoltre, potranno incorrere in responsabilità anche qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di uno dei predetti soggetti apicali abbia reso possibile la commissione dei reati in questione da parte di un suo sottoposto.

Sul fronte dell'ordinamento nazionale si configura quindi un possibile ampliamento del catalogo dei reati presupposto contenuti nel D.Lgs. 231/2001.

Gli Stati membri avranno tempo per recepire la direttiva fino al 31 maggio 2021.

1.2

Le frodi sportive entrano nel catalogo dei reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001

Come già anticipato nella precedente Newsletter, in data 16 maggio 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 113, la Legge 3 maggio 2019, n. 39 recante *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle manipolazioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014"*).

La norma novella il D.Lgs. 231/2001, inserendo un nuovo articolo (art. 25-*quaterdecies*) che include tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti il reato di *"Frode in competizioni sportive,*

esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati".

Il nuovo art. 25-*quaterdecies* del D.Lgs. 231/2001 prevede che:

"1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno".

Di conseguenza, possono comportare la responsabilità amministrativa dell'ente quelle condotte che sfociano nel delitto di frode sportiva (art. 1, Legge 401/1989) che punisce chiunque offra o prometta denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compia altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo.

La norma in esame punisce anche il partecipante alla competizione, nei casi in cui accetti il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accolga la promessa.

Per quanto concerne, invece, l'esercizio abusivo di gioco o di scommessa, l'art. 4 della Legge 401/1989 punisce una pluralità di condotte connesse all'esercizio, all'organizzazione o alla vendita di attività di giochi e scommesse in violazione di autorizzazioni o concessioni amministrative.

Si segnala che la Legge 39/2019 – e, quindi, le modifiche al D.Lgs. 231/2001 - è entrata in vigore in data 17 maggio 2019.

1.3

Modifiche alla normativa in materia di voto di scambio

Lo scorso 14 maggio il Senato ha approvato in via definitiva il Disegno di Legge n. 510-B *"Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso"*.

La novella estende l'applicabilità dell'art. 416-*ter* del codice penale: in particolare, il DDL prevede che, oltre al soggetto che accetta la promessa di procurare voti, per mezzo di appartenenti a un sodalizio mafioso, in cambio dell'erogazione di denaro o altre utilità, viene punito anche colui che *"promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti"* con analoghe modalità.

Inasprito anche il trattamento sanzionatorio con la previsione della pena della reclusione da dieci a quindici anni.

In caso di condanna, inoltre, si applica anche la sanzione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Il DDL prevede anche un'aggravante a carico dei politici eletti sulla base di voti di scambio.

Si ricorda che l'art. 416-ter c.p. assume rilievo anche ai sensi della normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti, essendo richiamato dall'art. 24-ter del D.lgs. 231/2001 (*"Delitti di criminalità organizzata"*).

1.4

Lo "sblocca cantieri" modifica l'art. 2477 del codice civile: nuove soglie dimensionali per la nomina dell'organo di controllo

Si segnala che con la conversione in legge del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, recante *"Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"*, c.d. *"Decreto Sblocca cantieri"*, avvenuta in data 12 giugno 2019 sono state riviste le soglie oltre le quali è previsto l'obbligo di nomina dell'organo di controllo.

La nuova previsione prevede che:

"La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;*
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;*
- c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:*
 - 1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;*
 - 2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;*
 - 3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.*

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) [...] cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti".

Le modifiche hanno di fatto raddoppiato i parametri che erano stati originariamente previsti dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Tale modifica consente di evitare che le piccole e medie imprese siano tenute a nominare un organo di controllo.

Rimane fermo il termine entro il quale le società a responsabilità limitata dovranno provvedere a nominare gli organi di controllo e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto, termine che scade al 16 dicembre 2019.

PRASSI

2.1

Privacy: firmato un protocollo di intesa tra Garante e Procura di Vasto

In data 22 maggio 2019, il Garante per la Protezione dei dati personali ha sottoscritto un protocollo d'intesa con la Procura di Vasto per l'attuazione delle nuove disposizioni in materia di privacy, introdotte dal D.Lgs. 101/2018.

Il decreto 101/2018 ha inciso pesantemente sul vecchio Codice della privacy.

Infatti, i nuovi articoli 167, comma 4, 167-*bis*, comma 3 e 167-*ter*, comma 2 del decreto impongono al pubblico ministero di informare senza ritardo il Garante qualora abbia notizia di reati inerenti alla materia della protezione dei dati personali.

L'informativa dovrà contenere tutti gli elementi necessari ai fini dell'istruzione da parte del Garante dei procedimenti amministrativi eventualmente correlati al fatto di reato.

Si tratta del secondo protocollo che il Garante conclude con una Procura per favorire l'attuazione della nuova normativa sulla protezione dei dati personali. Già lo scorso 8 gennaio il Garante aveva concluso un protocollo con la Procura di Roma, il cui contenuto è pedissequamente riprodotto nel protocollo sottoscritto con la procura di Vasto.

2.2

A.N.A.C. e IVASS aderiscono al Protocollo d'intesa per la definizione di strategie di appalto congiunte

Il 9 maggio scorso l'Autorità Nazionale Anti Corruzione ha pubblicato un comunicato con il quale ha reso noto di aver aderito al Protocollo d'Intesa per la gestione in comune delle procedure di appalto congiunto secondo la disciplina del Codice dei contratti pubblici, sottoscritto nel novembre 2018 dalla Banca d'Italia, dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Con un apposito atto integrativo i contenuti e gli effetti dell'accordo sono stati estesi all'ANAC, oltre che all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

Il protocollo del novembre 2018 definisce le modalità di coordinamento tra le Autorità che hanno sottoscritto l'intesa al fine di individuare strategie congiunte per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in un'ottica di miglioramento della qualità della committenza pubblica, anche in termini di trasparenza e di misure anticorruzione, oltre che di risparmio di spesa.

A tal fine, è prevista l'istituzione di un tavolo tecnico con funzione di indirizzo, coordinamento e supervisione, composto da due membri per ciascuna delle amministrazioni partecipanti, che si riunirà due volte l'anno.

2.3

"Sblocca cantieri": le criticità segnalate dall'ANAC

Lo scorso 17 maggio l'ANAC ha pubblicato un documento dal titolo *"Approfondimento sulle principali novità introdotte e le possibili criticità contenute nel D.L. 32/2019"*.

Nello studio, l'ANAC ha rilevato numerose criticità della normativa nota come *"Sblocca cantieri"*.

In particolare, l'Autorità ha criticato la scelta normativa di sostituire i provvedimenti attuativi del Codice (linee guida e dei decreti ministeriali) con un unico Regolamento, in quanto tale regolamento potrebbe non essere in grado di coprire tutte le tematiche attualmente considerate all'interno delle linee guida e dei decreti ministeriali.

L'ANAC ha inoltre mosso numerosi rilievi relativi alle modifiche sostanziali della normativa. Tra le altre, si segnala la critica mossa alle modifiche che incidono sui motivi di esclusione dalle gare d'appalto, in quanto tali novità rischiano di ingenerare numerosi contenziosi e rallentare l'affidamento delle commesse pubbliche.

A detta dell'Autorità le costanti modifiche al D.Lgs. 50/2016 ("Codice degli appalti") *"rendono il quadro normativo di settore poco chiaro, estremamente fluido e in continuo divenire"*, col conseguente rischio di *"evidenti difficoltà applicative delle norme di riferimento da parte degli operatori del settore"*.

GIURISPRUDENZA

3.1

Tribunale di Trani: ammissibile la costituzione di parte civile nei processi ex D.Lgs. 231/2001

Lo scorso 7 maggio 2019 il Tribunale di Trani ha pronunciato l'ordinanza n. 689/2019 con la quale si è pronunciato in merito all'annosa questione dell'ammissibilità della costituzione di parte civile all'interno di un procedimento per responsabilità amministrativa degli enti.

I fatti incriminati riguardavano il noto disastro ferroviario del 12 luglio 2016. Nell'ambito del processo, il GUP con ordinanza aveva respinto la richiesta di un'associazione dei consumatori di costituirsi parte civile nei confronti della società ferroviaria, imputata dell'illecito di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, reato presupposto ai sensi dell'art. 25-*septies* del D.lgs. 231/2001.

In assenza di un espresso disposto normativo sul punto, l'orientamento espresso dalla Cassazione e condiviso da parte della giurisprudenza di merito è nel senso di negare la possibilità della costituzione parte civile in un processo ex D.Lgs. 231/2001.

Il tribunale di Trani ha compiuto una lunga disamina sull'argomento e ha ritenuto che, al contrario, *"il legislatore, sul punto, non è rimasto silente, ma ha espressamente individuato un sistema di rinvio recettizio alle disposizioni generali sul procedimento in base a quanto disposto dagli artt. 34 e 35 del citato D.Lvo n. 231 del 2001"*.

Il Tribunale si è pertanto discostato dall'orientamento maggioritario e ha ammesso la possibilità per il danneggiato *"di avanzare propria pretesa risarcitoria direttamente nei confronti dell'ente"*.

3.2

Infortunati: il datore di lavoro non risponde se non è a conoscenza di prassi aziendali incaute

Lo scorso 15 maggio 2019 la Corte di Cassazione ha depositato la sentenza n. 20833/2019 con la quale si è pronunciata in materia di infortunio sul lavoro fornendo importanti spunti in merito alla responsabilità del datore di lavoro.

Nel caso di specie, un lavoratore si era infortunato inserendo la mano in una macchina spezzonatrice. I giudici di merito avevano condannato il datore di lavoro per il reato di lesioni personali colpose di cui all'art. 590 c.p. Al datore di lavoro imputato era stata contestata la violazione dell'art. 71 del D.Lgs. 81/2008, per non aver verificato la sicurezza del macchinario: era, infatti, stata accertata una prassi, posta in essere dai lavoratori, di utilizzare le macchine spezzonatrici rimuovendo il dispositivo di protezione.

La Corte di Cassazione ha rilevato che, nel caso di specie, non vi era affatto certezza che il datore di lavoro fosse realmente a conoscenza della suddetta prassi. Ha pertanto affermato che *“nel caso di infortuni derivanti dalla rimozione delle protezioni a corredo dei macchinari, anche laddove tale rimozione si innesti in prassi aziendali diffuse o ricorrenti, non si può ascrivere tale condotta omissiva al datore di lavoro laddove non si abbia la certezza che egli fosse a conoscenza di tale prassi, o che le avesse colposamente ignorate”*.

La sentenza assume rilievo in via interpretativa anche in ambito di responsabilità amministrativa degli enti. Il reato di lesioni personali colpose commesso con violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro è infatti reato presupposto ai sensi dell'art. 25-*septies* del D.Lgs. 231/2001.

3.3

Infortuni sul lavoro: la responsabilità della ditta appaltatrice

Con la sentenza n. 15335/2019 del 9 aprile 2019 la Corte di Cassazione ha analizzato il regime della responsabilità dell'ente per omicidio colposo ex art. 25 *septies*, D.Lgs. 231/2001 in caso di imprese appaltatrici e subappaltatrici.

Nel caso di specie, una società incaricata di realizzare una piscina aveva subappaltato alcuni lavori ad una terza parte, il cui operaio, assunto peraltro irregolarmente, era deceduto sul luogo di lavoro. Dopo il proscioglimento in primo grado, la Corte d'Appello aveva invece riconosciuto la sussistenza dell'illecito dell'appaltatrice per il mancato coordinamento nella gestione dei rischi inerenti alla sicurezza dei lavoratori. La Cassazione ha confermato la condanna inflitta in secondo grado a carico dell'ente, ribadendo che nei cantieri in cui operano più imprese è necessario che la committente:

- elabori il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI);
- nomini il coordinatore per la progettazione dell'opera deputato a redigere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC);
- nomini il coordinatore per l'esecuzione dei lavori incaricato di verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa, sia in relazione al PSC che in rapporto ai lavori da eseguirsi.

Nel caso di specie, è stata rilevata la mancata nomina del coordinatore e sono state valutate come gravissime le carenze del piano operativo per la sicurezza. I giudici hanno ritenuto che tali carenze fossero *“finalizzate a conseguire un risparmio di spesa, rispetto ai costi necessari all'apprestamento dei mezzi di prevenzione idonei a scongiurare eventi dannosi come quello verificatosi”*.

3.4

Caporalato e amministrazione giudiziaria dell'impresa

Il 14 maggio 2019 il Tribunale di Milano ha disposto la misura di prevenzione patrimoniale dell'amministrazione giudiziaria a carico di una società di logistica per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603 *bis* c.p.

La vicenda riguarda svariate condotte delittuose poste in essere da alcune cooperative di cui l'impresa commissariata si sarebbe consapevolmente servita ai danni dei lavoratori.

La misura ordinata mira a ripulire e bonificare l'impresa commissariata da tali illeciti con riferimento ai contratti di appalto stipulati con le cooperative: l'obiettivo del provvedimento è stato, infatti, quello di *"analizzare e rimodulare, in un'ottica primaria di salvaguardia dell'occupazione a tutti i livelli, gli accordi contrattuali"*.

I giudici hanno inoltre ritenuto inidoneo il Modello organizzativo adottato in concreto dalla società commissariata, chiedendone la riscrittura.

COMPLIANCE NEWSLETTER | MAGGIO 2019

RIFERIMENTI NORMATIVI, PRASSI E GIURISPRUDENZA AL 31 MAGGIO 2019.

LA PRESENTE NEWSLETTER ILLUSTRATA LE PRINCIPALI NOVITÀ E ALCUNE QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE, E RAPPRESENTA DUNQUE UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO O AD INVIARE UN'EMAIL A UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM